

### Partners

Dott. Giuseppe Fiabane  
Dott. Stefano Bordin  
Dott. Nicola Cendron  
Dott. Enrico Miotto  
Dott. Giocchino Pizzinat

### Collaboratori

Dott. Marco Gottardo  
Dott.ssa Marilisa Rossi  
Dott.ssa Michela Vanin  
Dott.ssa Elena Spiller  
Dott. Mauro Benvenuti

Ai signori

**CLIENTI**

**Loro Sedi**

Treviso, 18 settembre 2020

### Circolare n. 20/2020

#### OGGETTO: Superbonus 110%

Come anticipato dalla circolare di studio n. 14, il decreto legge del 14 maggio 2020 n. 34, articoli 119 e 121, introduce un bonus fiscale del 110% sulle spese effettuate per lavori sugli immobili e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Lo Studio si rende disponibile, previo appuntamento, a discutere con il Cliente la fattibilità del caso specifico di interesse.

Di seguito si riportano le principali novità.

#### AMBITO SOGGETTIVO

Come chiarito dall'art 1 della circolare 24/E dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, il Superbonus spetta per lavori effettuati da:

SOGGETTI	INTERVENTI
Condomini	Per interventi di isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio nonché interventi realizzati sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.
Persone fisiche, al di fuori dall'esercizio dell'attività d'impresa, arti e professioni, su unità immobiliari	Per interventi di efficienza energetica su massimo due unità immobiliari. La limitazione non si applica alle spese sostenute per interventi su parti comuni dell'edificio.
Istituti autonomi case popolari e simili	Per immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Cooperative di abitazione di proprietà indivisa	Su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato ed associazioni di promozione sociale iscritte in appositi registri	
Associazioni e società sportive dilettantistiche	Per lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

#### POSSESSO

Le persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, arte e/o professione, che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento dell'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare i beneficiari devono:

- possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziari, o di comodato regolarmente registrato ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

### Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3  
31100 Treviso (TV)

**M:** segreteria@studiofiabane

**W:** www.studiofiabane.it

**PEC:** fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

### SOGGETTI INCAPIENTI

Come specificato dalla circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate possono beneficiare del Superbonus anche i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario) ovvero che non potrebbero fruire della detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Tali soggetti devono optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito ad altri soggetti, con facoltà di questi ultimi di successiva cessione. Il superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali inoltre non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

### AMBITO OGGETTIVO

SOGGETTI	AMMESSI	NON AMMESSI	CARATTERISTICHE
Possessori o detentori di unità immobiliari non residenziale costituente un edificio (es capannone, magazzino)		x	
Possessori o detentori di unità immobiliare non residenziale all’interno di un condominio	x		Solo per i lavori sulle parti comuni condominiali, a condizione che il condominio sia prevalentemente residenziale.
Possessori o detentori di unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo	x		Non si applica su interventi su parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti
Imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari rientranti nella sfera privata	x		Su beni diversi da: immobili strumentali alle attività d’impresa, arti o professioni, unità immobiliari che costituiscono oggetto della propria attività, beni patrimoniali dell’impresa
Condominio	x		Inteso secondo la disciplina civilistica
Familiari e conviventi di fatto del possessore o detentore dell’immobile alla data inizio lavori o al momento di sostenimento spese se antecedente	x		Per spese su un immobile anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicitarsi la convivenza. L’immobile deve essere disponibile (non locato o concesso in comodato)

Il Superbonus spetta per taluni interventi di riqualificazione energetica e per l’adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. Interventi trainanti) e per ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi (cd. Trainati).

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in condominio;
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio.

Sono escluse le unità immobiliari di categoria catastale A1 (abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 (castelli, palazzi). L’intervento deve riguardare edifici o unità esistenti, non sono agevolati interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l’ipotesi di installazione di sistemi fotovoltaici). L’agevolazione spetta anche per interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.

### INTERVENTI TRAINANTI

Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell’articolo 119, il Superbonus spetta per interventi:

a) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari

Ammontare massimo di spesa complessivo	
Per edificio unifamiliari o unità immobiliari indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari	50.000 €
Per ogni unità immobiliare di un edificio composto da due a otto unità	40.000 €
Per ogni unità immobiliare di un edificio composto da più di otto unità	30.000 €

b) di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari. Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici, il limite di spesa per questi previsto (48.000 euro) si aggiunge a quello stabilito per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Tipo di intervento	Ammontare massimo di spesa complessivo	
-Impianto per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari a classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo; -impianti di microgenerazione; -impianti a collettori solari.	Per edificio unifamiliari o unità immobiliari indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari	30.000 €
	Per ogni unità immobiliare di un edificio composto da due a otto unità	20.000 €
	Per ogni unità immobiliare di un edificio composto da più di otto unità	15.000 €

c) antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus).

Ammontare massimo di spesa complessivo	
Per edificio unifamiliari o unità immobiliari indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari	96.000 €
Acquisto di case antisismiche	96.000 €
Per ogni unità immobiliare di ciascun edificio, per interventi su parti comuni di edifici in condominio	96.000 €

#### INTERVENTI TRAINATI

Il Superbonus spetta anche per:

- le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013;
- l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Gli interventi dovranno essere congiunti con almeno uno degli interventi di isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sempreché assicurino il miglioramento di due classi energetiche o

il conseguimento della classe energetica più alta. Pertanto le date delle spese sostenute per gli interventi trainati dovranno essere ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Gli interventi "trainati" di efficientamento energetico sono agevolabili a condizione che gli edifici siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Pertanto, ad esempio, qualora l'edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, quest'ultimo non potrà fruire del Superbonus.

Il superbonus si applica anche alle spese sostenute per a) l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, e per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati; b) installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici e per i costi legati all'aumento di potenza impiegata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7kw.

#### **REQUISITI PER L'ACCESSO AL SUPERBONUS**

Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

- rispettare i requisiti tecnici previsti dall'apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (es. rispetto dei massimali di costo per interventi, trasmissione dei dati tecnici all'ENEA, etc);
- assicurare, nel loro complesso, anche «congiuntamente» agli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio condominiale, unifamiliare o della singola unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari, ovvero, se non possibile in quanto l'edificio o l'unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

#### **DETRAZIONE SPETTANTE**

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi "trainanti" e "trainati", dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.

Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche, nonché dai soggetti che producono reddito d'impresa o esercenti arti e professioni in relazione agli interventi su immobili diversi da quelli utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni, per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

La detrazione dall'imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto delle limitazioni per i soggetti che producono reddito d'impresa o esercenti arti e professioni - che dell'imposta sul reddito delle società (IRES) - sia pure limitatamente a spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio.

Individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese:

- persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali: criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento;
- imprese individuali, le società e gli enti commerciali: criterio di competenza;
- soggetti diversi dalle imprese individuali, società e enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini del periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio.

La detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

L'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua.

Va, tuttavia, ricordato che, in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) può optare per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.

La detrazione si applica, inoltre, sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell'IVA.

In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale (vendita o donazione) sulla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi al Superbonus, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

#### **ALTRE SPESE AMMISSIBILI AL SUPERBONUS**

Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta anche per:

- le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

#### **CUMULABILITÀ**

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica, quali:

- interventi di riqualificazione energetica degli edifici non effettuati «congiuntamente» a quelli che danno diritto al Superbonus;
- l'installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'articolo 16-bis, c. 1, lett. h), del TUIR;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus.

Si precisa, inoltre, che gli interventi trainanti ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi dell'articolo 14 del DL n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo DL n. 63 del 2013.

Il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, essendo stati realizzati, ad esempio, nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio, sia interventi ammessi al Superbonus sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del TUIR il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

#### **ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI**

I soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al paragrafo successivo possono optare, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. "sconto in fattura"). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante.

b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e il primo stato deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell'intervento medesimo.

I crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.

#### INTERVENTI PER I QUALI É POSSIBILE L'OPZIONE

- **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
- **efficienza energetica** indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
- **adozione di misure antisismiche** di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
- **recupero o restauro della facciata degli edifici** esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. Bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
- **installazione di impianti fotovoltaici** indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
- **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

#### ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DEL SUPERBONUS

Ai fini del *Superbonus*, il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi, salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre, in aggiunta ai predetti adempimenti, è necessario acquisire:

- ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
- ai fini del Superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

#### VISTO DI CONFORMITÀ

Ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista dall'articolo 121 del Decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità (rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

### ASSEVERAZIONE

È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell'opzione per la cessione o lo sconto:

- per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- per gli interventi antisismici, l'asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

### DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori.

È necessario, conservare copia dell'asseverazione trasmessa all'ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, e per gli interventi antisismici, copia dell'asseverazione depositata allo sportello unico competente.

### COSA SCEGLIERE TRA DETRAZIONE, SCONTO E CESSIONE

FRUIZIONE DIRETTA	SCONTO IN FATTURA	CESSIONE CREDITO
Facilità di utilizzo: la detrazione deve essere indicata in dichiarazione dei redditi	Viene praticato dal fornitore dei beni e servizi relativi agli interventi agevolabili	Il credito corrispondente alla detrazione si trasferisce ad altri soggetti
Tempi di recupero della detrazione 5 o 10 anni a seconda del bonus	L'importo massimo dello sconto è pari alla detrazione spettante e in ogni caso non superiore al corrispettivo dovuto	Il cessionario può essere scelto liberamente (anche banche e altri istituti finanziari)
È necessario avere capienza fiscale: l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta lorda annua	Il fornitore può negare il riconoscimento dello sconto in fattura o può applicare uno sconto parziale	L'importo ottenuto dalla cessione può essere minore della detrazione (es per effetto di oneri bancari)
Richiede di pagare i lavori nella loro totalità	Si riduce o azzerava l'esborso monetario necessario per realizzare i lavori	Si riducono le risorse finanziarie necessarie per realizzare i lavori
Si può decidere di cedere tutte le rate non ancora portate in detrazione (purchè riferite a spese del 2020 e 2021)	La scelta deve essere fatta prima dell'emissione della fattura	La scelta può essere fatta anche post conclusione lavori (purchè riferita a spese del 2020 e 2021)

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Fiabane & Partners